Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

**N. 2023**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, ANTEZZA, CHITI, CECCANTI, SOLIANI, AMATI, Mariapia GARAVAGLIA, TOMASELLI, NEROZZI, FERRANTE, BERTUZZI, Mauro Maria MARINO e PAPANIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2010**

Istituzione della festa della Costituzione della Repubblica italiana

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Da molto tempo alcune associazioni impegnate nella diffusione della conoscenza della nostra Carta Costituzionale chiedono al legislatore di istituire accanto alla festa della Repubblica italiana la festa della Costituzione della Repubblica italiana.

L'importanza della «prima legge» va ricordata, diffusa e insegnata costantemente perché racchiude la sintesi massima di quella che è la nostra identità e comprende quei valori e princìpi verso i quali tutto l'ordinamento dovrebbe sempre tendere. «Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, un inno di speranza e di fede» questo ribadì l'onorevole Ruini – presidente per la Commissione per la Costituzione – durante una delle ultime sedute parlamentari della Assemblea costituente.

La celebrazione annuale della Costituzione rappresenterebbe un puntuale momento di riflessione da cui far scaturire una serie di iniziative concrete al fine di migliorare il dialogo tra società civile e legislatore per concretizzare sia quei princìpi fondamentali sia i lineamenti dello stato democratico in progressiva evoluzione in essa contenuti.

La Costituzione repubblicana è il frutto del compromesso fra le eterogenee forze politiche che avevano combattuto il fascismo per affermare la libertà: comunisti, socialisti, cattolici, liberali e azionisti che, pur essendo ideologicamente in conflitto, hanno trovato un accordo sui valori fondamentali. La Costituzione, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si apre con un gruppo di dodici articoli in cui sono enunciati i fondamenti dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana. Tali princìpi non sono, a differenza delle altre costituzioni straniere, relegati in un preambolo separato dal testo della Costituzione, ma fanno direttamente parte della Carta fondamentale, costituendone i criteri guida cui i pubblici poteri e gli interpreti devono conformarsi.

Le statuizioni contenute nei princìpi fondamentali non possono essere modificate dalla legge né essere oggetto di revisione costituzionale se non, eventualmente, per aumentare le garanzie dell'ordinamento: i diritti fondamentali dell'uomo sono soltanto riconosciuti e non creati dalla Costituzione, preesistono all'ordinamento e non possono essere modificati dal legislatore costituzionale. La loro inviolabilità pertanto è affermata anche nei confronti del Parlamento, poiché la Costituzione contiene alcuni princìpi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati dalle leggi di revisione.

La volontà del costituente fu quella di dettare i princìpi dello Stato sociale di diritto, che per garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini si fa carico di intervenire attivamente in prima persona nella società e nell'economia, ma anche di dar vita a un paese a democrazia partecipativa, dove le formazioni sociali non sono semplicemente riconosciute ma sono investite del compito di contribuire significativamente ai processi decisionali, concedendo a un numero sempre maggiore di soggetti l'opportunità di accedervi direttamente.

Repubblica, democrazia, eguaglianza dei cittadini sono sicuramente princìpi cardine dell'ordinamento e sulla loro essenzialità non vi può essere problema e, per quanto caratterizzanti, non esauriscono la gamma dei princìpi fondamentali accolti dalla Costituzione. Nel testo costituzionale, una rilevanza particolare deve essere attribuita alla tutela

della persona umana, alla responsabilità politica e giuridica dei titolari degli organi pubblici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e al controllo sugli atti, all'autotutela dei lavoratori, all'indipendenza della magistratura, all'inserimento della Repubblica nella comunità internazionale.

Il progetto costituzionale contenuto nei princìpi fondamentali traccia, inoltre, le linee fondamentali della politica estera italiana: viene sancito il ripudio della guerra, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, principio di pace e non violenza che ha permesso all'Italia di essere ammessa successivamente a pieno titolo come membro sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sia dell'Unione europea.

Al contrario dalla prima, la seconda parte della Costituzione, «Ordinamento della Repubblica», si presta ad essere modificata, corretta e aggiornata per far fronte a quei cambiamenti richiesti da una società dinamica e in divenire e dall'idea di molti Costituenti di una vera democrazia progressiva. Infatti, sebbene molto avanzata per l'epoca in cui fu redatta, la Costituzione del 1948 è stata soggetta a rimaneggiamenti formali con una progressione sorprendente, in particolare a partire dai primi anni Novanta dello scorso secolo.

Oggi più che mai, in seguito alla crisi economica, ai processi di globalizzazione e all'integrazione europea è importante istituire una giornata ufficiale di memoria che faciliti una profonda meditazione dialettica delle forze politiche che hanno animato lo spirito dei Costituenti, i quali hanno gettato le basi dell'ordinamento democratico nel quale viviamo, la cui importanza non può mai essere data per scontata, ma che deve essere perpetuamente assimilata nel tessuto della società civile del nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2010 è istituita la festa della Costituzione della Repubblica italiana.

2. La festa di cui al comma 1 è celebrata il 2 giugno di ciascun anno, contestualmente alla festa nazionale della Repubblica.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00